

## Decreto del Consiglio di Stato Concernente il contratto normale di lavoro per i centri fitness

(del 14 novembre 2012)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati, nel corso del 2011, dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, art. 360b del Codice delle obbligazioni (CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nei Centri Fitness;

richiamata la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 50/2012 di venerdì 22 giugno 2012 del Contratto normale di lavoro (CNL) per i Centri Fitness;

considerate la rappresentatività del campione esaminato e l'adempimento delle condizioni poste dall'art. 360a CO per l'adozione di un CNL con salari minimi vincolanti;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.,
- la legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali dell'8 ottobre 1999 e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 14 settembre 2012 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione di un contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per i Centri Fitness,

#### **decreta:**

L'entrata in vigore del Contratto normale di lavoro per i Centri Fitness è fissata al 1° gennaio 2013.

Bellinzona, 14 novembre 2012

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Allegato

#### **Contratto normale di lavoro per i Centri Fitness**

Le disposizioni evidenziate in grassetto hanno carattere obbligatorio.

#### **Art. 1 Campo di applicazione**

**Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti dei Centri Fitness.**

#### **Art. 2 Categorie salariali**

**I salari minimi sono fissati in base alle seguenti figure professionali:**

**a. Stagiaire**1: persona con attestato di capacità o privo di esso (in questo caso la durata dello stage è di 4 anni) che attraverso un percorso formativo di 2 anni all'interno del Centro Fitness, si prepara all'esame federale di istruttore Fitness. Mansioni: assistenza in palestra e apprendimento in base ai criteri formativi della Federazione Svizzera dei Centri Fitness.

**b. Stagiaire2:** neolaureato in scienze motorie senza esperienza adeguata in Centri Fitness. Si prospetta un percorso formativo simile allo Stagiaire1, ma ad un livello superiore.

**c. Assistente sala attrezzi:** persona senza formazione specifica. Mansioni: assistenza sala attrezzi, nessun programma di allenamento, nessuna consulenza.

**d. Istruttore Fitness:** persona con diploma federale di istruttore Fitness o laureato in scienze motorie o insegnante di educazione fisica e sport (Macolin) con esperienza. Mansioni: programmi di allenamento, consulenza.

**e. Insegnante di corsi di ginnastica:** persona con formazione specifica sulle lezioni di gruppo.

**f. Personal trainer:** persona con preparazione di istruttore Fitness con almeno 5 anni di esperienza e spiccate attitudini per il lavoro uno a uno. Mansioni: personal training.

**g. Club manager:** persona con mansioni di responsabilità del centro per tutti i servizi offerti.

### Art. 3 Importo del salario minimo

Salari orari minimi di base in CHF:

#### a. Stagiaire1\*

– 1°-6° mese	CHF 10.40
– 7°-12° mese	CHF 11.–
– 13°-18° mese	CHF 11.55
– 19°-24° mese	CHF 12.70

\*i periodi raddoppiano se non si è in possesso di un attestato di capacità (durata complessiva: 4 anni)

#### b. Stagiaire2

– 1°-3° mese	CHF 16.15
– 4°-6° mese	CHF 17.30

**c. Assistente sala attrezzi** CHF 17.30

**d. Istruttore fitness** CHF 18.45

**e. Insegnante di corsi di ginnastica** CHF 31.25

**f. Personal trainer** CHF 22.35

**g. Club manager** CHF 25.95

Al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza o 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

### Art. 4 Adeguamento al rincaro dei salari minimi

I salari minimi saranno adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre. Le disposizioni relative sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino. Il salario è corrisposto alla fine di ogni mese di lavoro o al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Al lavoratore è consegnato, per ogni periodo di paga, un conteggio salariale dettagliato.

### Art. 5 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

### Art. 6 Applicabilità ai rapporti di lavoro esistenti

Il presente contratto è applicabile fin dalla sua entrata in vigore ai rapporti di lavoro esistenti.

Art. 7 Diritti acquisiti

Le disposizioni di salario e di lavoro vigenti all'entrata in vigore del presente contratto che fossero migliori di quelle previste da quest'ultimo, non potranno essere peggiorate.

Art. 8 Entrata in vigore e durata

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per i Centri Fitness. Il contratto ha una validità di 2 anni.